



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "Parliament Watch Italia"**

bll giorno 3/4/2024 alle ore 10:00 presso lo spazio web dell'associazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci di "Parliament Watch Italia" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al d.lgs. 117/2017;**
- 2) **Adozione nuovo Statuto redatto ai sensi del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita alla presenza di almeno la metà dei soci (6) e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Saija Francesco. Durante la nomina e in apertura l'assemblea si compiace del ritorno del presidente in seguito ad un lungo e travagliato percorso di cure e i partecipanti si professano felici dell'auspicato ritorno alla normalità dopo più di un'anno di intermittenti assenze. Svolge le funzioni di segretaria la sig.ra Stefania Castiglia.

Il Presidente, felice di ritrovare i presenti, rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito dell'introduzione del Codice del terzo settore con il D.Lgs. 117/2017 si rende necessario se, l'assemblea lo condivide, procedere con gli adeguamenti necessari per fare in modo che l'ente possa acquisire, una volta istituito il registro unico nazionale del terzo settore, la qualifica di Ente di terzo settore (ETS).

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto deliberato nel precedente punto, il Presidente dell'associazione dà lettura del nuovo statuto, conforme al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" che si propone di adottare.

Dopo ampia discussione l'assemblea approva all'unanimità

Delibera

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di aderire alla nuova normativa su terzo settore e di procedere pertanto agli adeguamenti di legge acquisendo la qualifica di associazione di promozione sociale

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare lo statuto di cui si è data lettura.

Il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5) art. 82 del Decreto legislativo 117/17 e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 105/18.

Nell'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

La Segretaria

Maurizio Sgarbi

Stefania Castiglia

Atto registrato a Messina 10/01/2024 al n. 1188 Serie 3
Esatti € ATTU ESME D.LGS. 117/2014
(€) di cui € per imposta di bollo

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai
Sensi o per l'effetto dell'art. 1 comma II del D.L.
26.93.1935 n. 1740 alleg. A

L'ADDETTO
MUNAFO' ROSALIA FORTUNATA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
VALERIA FERRARO
Prov. di delega Prot. n. 4054 del 21/01/2024





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Parliament Watch Italia - Ente del Terzo Settore", in breve "PWI - ETS"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 L'associazione è un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti, "Codice").

1.2 La denominazione sociale dell'Associazione, all'atto dell'iscrizione nella sezione altri Enti del Terzo Settore, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS e diventerà "Ente del Terzo Settore".

ART. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione "PWI - ETS" ha sede nel Comune di Messina, Via Fata Morgana 4.

2.2 Essa opera a livello nazionale ed internazionale.

2.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.4 Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

ART. 3 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sostenendo e promuovendo la cultura della legalità in ogni forma.

3.2 Oggetto dell'attività dell'Associazione è promuovere l'impegno e l'educazione civica attraverso la produzione di strumenti che favoriscano sia la trasparenza e la diffusione delle informazioni di pubblico interesse sia la responsabilità e la responsività degli eletti nei confronti degli elettori. Al fine di raggiungere le proprie finalità l'Associazione:

- promuove l'uso del web per l'accesso ai dati pubblici per favorire la partecipazione dei cittadini, il dialogo tra elettori ed eletti e il libero scambio di conoscenze;
- sviluppa e promuove campagne tematiche per la diffusione di pratiche di trasparenza ed efficienza delle amministrazioni pubbliche.

3.3 L'Associazione organizza le attività di natura libera e volontaria degli associati e dei terzi.

3.4 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, lettere:

- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.5 Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si avvale dell'opera gratuita e volontaria dei propri associati, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie prestazioni. In caso di particolari necessità e nell'esigenza di figure specialistiche, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione e della partecipazione anche di persone non associate e potrà assumere lavoratori dipendenti e parasubordinati e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, occasionale, professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

3.6 Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con Enti, Istituzioni, Associazioni e organizzazioni, svolgendo altresì attività promozionali di servizi attinenti lo scopo; organizzare convegni, meeting, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari, concerti, stage, premi e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma; promuovere l'attività culturale in ogni sua espressione; intraprendere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; diffondere il proprio scopo con tutti i mezzi che la tecnologia presente e futura possa consentire (es: radio, televisione, internet, ecc...); esercitare attività di comunicazione sociale, prestare servizi di comunicazione sociale nonché attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.7 È interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative e bandi pubblici e/o privati per l'accesso a finanziamenti di carattere regionale, nazionale ed europeo, finalizzati all'impiego delle risorse per il raggiungimento del proprio scopo.

ART. 4 - DURATA

4.1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5.3 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritta nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

6.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7 - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

7.1 Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro novanta giorni dal termine di ciascun esercizio, è predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, è predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto preventivo.

7.3 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.4 Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto depositato secondo la Normativa Applicabile.

7.5 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione/00) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila/00) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1 L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

13 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste all'art 11, comma 1, dello Statuto.

ART. 9 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività strutturali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10 - ASSOCIATI

10.1 Il numero degli associati è illimitato.

10.2 Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Codice Fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.6 Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.9 Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11 - DIRITTI ED OBBLIGHI

11.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

12.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1 La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2 La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3 Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

12.4 La morosità è dichiarata dal il Consiglio Direttivo.

12.5 L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

12.7 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre. I Consiglieri sono rieleggibili. È presieduto dal Presidente dell'associazione.

13.2 La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3 L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4 La nomina dei consiglieri è riservata all'Assemblea.

13.5 I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

13.7 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

13.8 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede a convocare l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consigliere.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

14.1 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

14.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

14.4 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO

15.1 Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti e l'ammontare della quota associativa;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

15.2 Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

15.3 Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 16 - POTERI DEL PRESIDENTE

16.1 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i

provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

16.3 Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

16.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art 17 - VICEPRESIDENTE

17.1 Svolge le funzioni vicarie del Presidente, viene eletto dalla Assemblea scelto tra i membri del consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Collabora con il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi e nella conduzione della Associazione. Dura in carica tre anni comitato.

Assemblea

ART. 18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

18.1 Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, lettera o mail, diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno, luogo data e ora in prima e seconda convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

18.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale e può riunirsi tramite videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di partecipare in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

ART. 19 - DELIBERE

19.1 L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo

m) delibera sull'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

20.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

20.2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

20.3. Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

20.4. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

20.5. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 21 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

21.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

21.2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

21.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

21.4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 22 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

22.1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c..

22.2. In particolare le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Organi di Controllo

ART. 23 - NOMINA E REQUISITI

23.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila /00);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

23.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

23.3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

23.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

23.5 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 24 - POTERI

24.1 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

24.2 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

24.3 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila/00);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

25.2 L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

25.3 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 26 - RESPONSABILITÀ

26.1 Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 27 - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

27.1 Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

27.2 Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un

ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Volontari e lavoratori

ART. 28 - VOLONTARI

28.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

28.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

28.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

28.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

28.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

28.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

28.7 L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

28.8 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29 - LAVORATORI

29.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Modifiche statutarie e scioglimento

ART. 30 - MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

30.1 Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c. e cioè la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

30.2 Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea e cioè il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

30.3 In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 31 - CLAUSOLA ARBITRALE

31.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Messina su istanza della parte più diligente.

31.2 L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

31.3. La sede dell'arbitrato sarà Messina e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE

32.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica le disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

